

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 32° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 28 OTTOBRE 1988

Presidenza del Presidente BERLANDA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri» (1202-B); approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

**(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> ...	Pag. 1, 2
CANDIOTO (PLI) .....	2
SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> .	2
VITALE (PCI) .....	2

*I lavori hanno inizio alle ore 9,30.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su

crediti nei confronti di Stati stranieri» (1202-B); approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

**PRESIDENTE, relatore alla Commissione.**

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, il provvedimento è stato già approvato dalla nostra Commissione in sede deliberante il 13 ottobre scorso, ma la Camera dei deputati, nella seduta

del 27 ottobre, vi ha apportato alcune modifiche. In particolare, ha modificato i primi due commi dell'articolo 1.

Al primo comma è stata introdotta la precisazione che la deducibilità, ai fini delle imposte sul reddito, può essere applicata già nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi successivi.

Nel secondo comma è stato soppresso il secondo periodo, cioè è stata soppressa la possibilità, nel caso che l'apposito fondo del passivo risulti superiore, in un esercizio, al limite del 24 per cento, di trasferire l'eccedenza al fondo di cui al comma 1 dell'articolo 71 del testo unico dell'imposta sui redditi, fino a concorrenza del limite del 5 per cento.

L'ultima modifica riguarda il quarto comma, sempre dell'articolo 1, che è stato soppresso. In esso si individuava la decorrenza di quanto disposto dal provvedimento nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1988.

L'articolo 2 del testo approvato dal Senato non ha subito, invece, alcuna modificazione.

L'invito del relatore è quello di approvare rapidamente questo provvedimento che metterà in condizione gli istituti bancari italiani, che hanno già assunto impegni internazionali per aderire alla definizione di crediti verso paesi esteri, di sottoscrivere le conferme degli impegni già annunciati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, per evitare equivoci, devo dire che la Camera dei deputati, con riferimento al primo emendamento, ha inteso soltanto confermare la portata triennale del provvedimento, quindi, l'8 per cento è riferito a ciascuno dei tre esercizi, nel senso che la formulazione del testo sta a significare l'8 per cento per il primo esercizio, l'8 per cento per il secondo e l'8 per cento per il terzo esercizio.

VITALE. Per quanto mi riguarda, sono favorevole all'approvazione del provvedimento così come è pervenuto dalla Camera, dopo aver udito le precisazioni fatte dal Sottosegretario che sono servite a chiarire ulteriormente

l'orientamento e la filosofia del provvedimento.

CANDIOTO. La eliminazione del comma 4 significa che questo provvedimento andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione. Quindi non ha valore retroattivo.

PRESIDENTE. La soppressione del quarto comma è avvenuta perchè nel primo comma del testo approvato dalla Camera dei deputati la modifica cui ho accennato precisa che gli accantonamenti possono essere deducibili nel periodo di imposta in corso all'atto del credito. Ci possono essere istituti bancari che chiudono i bilanci al 1° gennaio o al 30 giugno, per cui si è ritenuto necessario non fare riferimento alla data del 1° gennaio 1988.

CANDIOTO. In questo modo, sono favorevole anch'io all'approvazione del provvedimento nel testo che ci è pervenuto dalla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 1.

1. Gli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due successivi, nel limite dell'8 per cento, per ciascun esercizio, dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui all'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 24 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'articolo 66 del

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (28 ottobre 1988)

predetto testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le minori entrate conseguenti alle disposizioni di cui ai precedenti commi, valutate in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, sono poste a carico del «Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, che viene all'uopo contestualmente integrato di pari importo.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 9,40.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO